

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
*Dott. Emanuele Marcello Dieli*

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 130 del 21 GEN. 2022

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Giuseppe Baglieri nato il 15/01/1955 matr. 73830 con decorrenza 01/02/2022. -

L'estensore Sig./Sig.ra _____	
Il Responsabile del Procedimento <i>Dott. Giancarlo Carfi</i> <i>Giancarlo Carfi</i>	Il Direttore della Struttura Avv. <i>Giuseppe Tolomeo</i> <i>Giuseppe Tolomeo</i>
Proposta di provvedimento pervenuta alla segreteria deliberante il <u>19 GEN. 2022</u>	

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____
<input type="checkbox"/> Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale	
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa	
<b>VISTO CONTABILE</b>	
<b>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità</b>	
Il funzionario <i>Massimo Cicero</i> <i>Massimo Cicero</i>	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. <i>Massimo Cicero</i> <i>Massimo Cicero</i>

Il 21 GEN. 2022, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6,7,9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2022 in anni 67, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni" secondo cui "la nuova disciplina" di cui alla L. 214/2011 "riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolati per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo contributivo per il diritto a pensione ...%... Discende da quando detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni ...%... In questa ottica, il comma 7 dell'art. 24 rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei dipendenti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire di tale trattamento...";

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, resasi necessaria a seguito del parziale annullamento da parte del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, a seguito della predetta interpretazione autentica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (oggi 67 mesi), oltre un requisito contributivo di anni 20;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno di età;
- Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che vantano un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli anni mancanti al compimento del 70° anno di età, non permetta di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011 (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996);

Considerato che le fattispecie di cui ai punti c) e d), sono state oltretutto confermate Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 15888 del 04/04/2013;

Che, come disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sia con la più volte citata circolare n. 2/2001 sia con il parere 15888/2013, l'anzianità contributiva del dipendente va verificata non solo nella gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva;

Accertato che il dipendente Baglieri Giuseppe nato il 15/01/1955, *operatore tecnico falegname*, ha già compiuto sia il limite di età ordinamentale (65 anni) per l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro sia il requisito anagrafico (67 anni) per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia;

Che il sistema pensionistico del dipendente è il "misto" per cui il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia è quello prevista dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, ossia 20 anni, anzianità che il sig. Baglieri, non può vantare nella gestione pubblica;

Che, pertanto, quest'Azienda ha acquistato dal Casellario delle Posizioni Assicurate l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultanti nelle varie gestioni previdenziali, dal quale si rileva che il Sig. Baglieri non potrà maturare, entro il compimento del 70° anno di età, il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Considerato, pertanto, che, avendo il dipendente già superato il limite di età ordinamentale, quest'Azienda deve risolvere il rapporto di lavoro;

Visto l'art. 73, commi 1 e 2, dele CCNL comparto sanità 2016-2018 secondo cui "1. la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato .... ha luogo: a) al compimento del limite di età ordinamentale ..... 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. L'Azienda o l'Ente comunica per iscritto l'avvenuta risoluzione del rapporto";

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/02/2022 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Baglieri Giuseppe nato il 15/01/1955, *operatore tecnico falegname*;
- Dichiarare, dal 01/02/2022, vacante in dotazione organica il posto occupato dal dipendente, dando contestuale mandato all'U.O.C. Risorse Umane di predisporre gli atti per la sostituzione del dipendente dalla data di cessazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli